

Giurisprudenza nazionale

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento

nr. 14609 - PI4818
Adunanza 4 Agosto 2005
Parti: ZEDDA PIRAS S.p.a.
Pubblicato sul Bollettino nr. 31/20

Massima (non ufficiale):

Prodotto alimentare tradizionale, bevanda alcolica tipica sarda “ di "Filu ' e Ferru”, etichettatura “ Prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana (...)”. Distillazione in zone diverse d'Italia con vinacce di varia provenienza. Imbottigliamento in Sardegna. Ingannevolezza. Sussiste. “ Prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero, località I Piani”. Concetto di “Produzione”. Attività pre-imbottigliamento minori e imbottigliamento definitivo. Insufficienza. Ingannevolezza. Sussiste.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005, n. 49;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. dell'11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO.

Con richiesta di intervento, pervenuta in data 9 marzo 2005, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario rappresentato dalla confezione di "Filu ' e Ferru Zedda Piras", acquistata in data 27 gennaio 2005, presso il centro commerciale Auchan di Olbia.

Secondo il segnalante, tale pubblicità induce a credere che si tratti di un'acquavite o grappa tipica sarda, un distillato cioè secondo la "tradizione di

Sardegna", prodotto con vinacce derivanti da vitigni sardi e distillato in Sardegna, ad Alghero. Viceversa, al richiedente risulta che la distillazione avviene fuori dalla Sardegna, con vinacce non provenienti da coltivazioni sarde, né da vitigni tipici sardi, e che di "sardo", vi sia solo l'imbottigliamento, vale a dire una funzione per nulla caratterizzante il prodotto. Tali aspetti sono stati disciplinati dal D.M. 8 settembre 1999, n. 350, contenente i criteri per definire tradizionali i prodotti agro-alimentari e le modalità per essere riconosciuti tali dalle Regioni. In particolare, l'articolo 1 del citato D.M. precisa: *"Ai fini del presente decreto sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le suddette metodiche siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni"*. Nella terza revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 luglio 2003) fra i prodotti tradizionali della Regione Sardegna sotto la tipologia "bevande alcoliche, distillati e liquori" si trova indicato al n. 1 il prodotto *"acquavite, file e ferru, abba ardente"*. Inoltre, il D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297, che disciplina la produzione e commercializzazione di acqueviti, grappa, brandy italiano e liquori, all'articolo 16, in relazione alla grappa con indicazione geografica, stabilisce che *"tutte le operazioni devono essere effettuate nelle aree geografiche di riferimento, esclusi l'imbottigliamento e le attività strettamente connesse"*.

Nella segnalazione si chiede, infine, che venga inibito l'uso della denominazione *"Filu ' e ferru"*, nonché i richiami e le citazioni contenute nel messaggio tutti riguardanti le tradizioni sarde, in quanto incompatibili con le caratteristiche di un'acquavite realizzata con vinacce non originarie della Sardegna e non distillate in Sardegna, ma soltanto imbottigliate sul territorio sardo.

II. MESSAGGIO

Il messaggio pubblicitario oggetto della segnalazione è rappresentato dalla confezione del *"Filu ' e ferru"* della società Zedda Piras.

Tale confezione riporta nella parte anteriore la scritta *"Zedda Piras, dal 1854 liquori di Sardegna"* seguita da uno stemma riprodotto i quattro mori e da un disegno a colori raffigurante un pastore in costume sardo, nonché un paesaggio sardo. Su tale disegno è stata inserita la scritta *"Filu ' e ferru"*, seguita dalla dizione *"acquavite di Vinaccia Puro distillato secondo la tradizione di Sardegna"*. Nel retro della bottiglia è presente una etichetta sormontata dallo stemma di quattro mori con la scritta: *"Filu' e ferru, Acquavite di vinaccia. Il nome ricorda il periodo di distillazione clandestina in alambicchi artigianali, diffusa in Sardegna nei primi anni del Regno d'Italia, quando per evitare la confisca si usava sotterrare i recipienti d'acquavite legati ad un filo di ferro sporgente dal terreno per consentire il successivo recupero. Prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana, il Filu ' e ferru Zedda Piras si distingue per il suo vigore e per il caratteristico lieve retrogusto selvatico"*

segue la dizione "*Acquavite di vinaccia. Prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero, località I Piani*".

III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

In data 6 aprile 2005 è stato comunicato alla società Zedda Piras S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, ed al consumatore segnalante l'avvio di un procedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, per valutare l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto di contestazione in relazione alle reali caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento ad indicazioni quali: "*Filu 'e ferru*"; "*distillato secondo la tradizione di Sardegna*"; "*prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana*"; "*Prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero, località I Piani*".

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto alla società Zedda Piras, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del D.P.R. n. 284/03, di fornire entro venti giorni informazioni (corredate da idonea documentazione di carattere oggettivo ed ufficiale) sui seguenti aspetti:

1. natura e caratteristiche del prodotto pubblicizzato;
2. metodo di produzione, con particolare riferimento alla provenienza delle vinacce utilizzate ed al luogo in cui avviene la distillazione;
3. modalità di imbottigliamento, confezionamento e commercializzazione del prodotto pubblicizzato;
4. utilizzazione della denominazione "*Filu 'e ferru*";
5. indicazioni riguardanti eventuali campagne pubblicitarie relative al prodotto in questione precisando le specifiche modalità di diffusione dei messaggi (mezzo di diffusione, date, ecc.).

Con memoria del 6 maggio 2005, la società Zedda Piras ha evidenziato, in sintesi, quanto segue:

- a) il Decreto Legislativo n. 173/98 stabilisce che i "prodotti tradizionali" sono caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo e che tali metodiche sono pubblicate con apposito decreto del Ministero delle Politiche Agricole;
- b) il regolamento attuativo del suddetto Decreto Legislativo, adottato con D.M. n. 350/99, ha stabilito che per l'individuazione dei prodotti agro-alimentari tradizionali le Regioni accertano che le citate metodiche

lavorative siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e protratta per un periodo non inferiore a 25 anni. Gli elenchi dei "prodotti agroalimentari tradizionali" predisposti a cura delle Regioni devono indicare, oltre al nome del prodotto, anche le relative caratteristiche e metodo di lavorazione, conservazione e stagionatura sulla base degli usi locali, nonché i materiali utilizzati per la preparazione, condizionamento o imballaggio e la descrizione dei locali utilizzati. Dopo aver ricevuto i suddetti elenchi dalle Regioni, il Ministero provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale;

- c) al momento la Regione Sardegna ed il Ministero si sono limitati a pubblicare un elenco contenente la denominazione di alcuni prodotti tipici (tra cui figurano anche "*acquavite, Filu 'e ferru, abba ardente*" contenuti nel D.M. del 25 luglio 2003), mentre non sono state fornite le altre indicazioni previste dalla normativa settoriale, né è stato pubblicato un apposito documento contenente le metodiche di lavorazione del "*Filu ' e Ferru*";
- d) la semplice pubblicazione nel predetto elenco della denominazione "*Filu e Ferru*" senza la pubblicazione ufficiale di alcun documento riguardante le caratteristiche ed il metodo di lavorazione di tale prodotto, non appare idonea a farlo considerare come un prodotto "tradizionale";
- e) la pubblicazione delle schede dei prodotti è necessaria, poi, per poter effettuare controlli sul rispetto dei requisiti previsti;
- f) di conseguenza l'espressione "*Filu e Ferru*" è legittimamente utilizzata da Zedda Piras, posto che essa è solo un'espressione dialettale che designa l'acquavite in sardo, non sottendendo essa nessuna particolare provenienza geografica delle vinacce né tanto meno una particolare ubicazione delle attività di distillazione;
- g) quanto alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, la società Zedda Piras utilizza un distillato fornito da due operatori, entrambi con sede al di fuori della Regione Sardegna (Emilia Romagna e Veneto). Tale distillato viene successivamente lavorato dalla società Zedda Piras nello stabilimento di Alghero realizzando vari procedimenti: miscelazione, aromatizzazione (con finocchietti), diluizione, passaggio sui carboni e filtrazione;
- h) l'espressione "*puro distillato secondo la tradizione di Sardegna*" è, comunque, legittimamente utilizzata da Zedda Piras in quanto la Sardegna non figura tra le denominazioni geografiche tipiche, indicate nell'allegato II del Reg. CEE n. 1576/89, che all'articolo 5.3 (a)(b) prevede che tali denominazioni geografiche siano "*riservate alle bevande spiritose per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive si sia svolta nella zona geografica in causa*". La società è, in ogni caso, disposta a rimuovere dall'etichetta le parole "puro distillato" qualora queste possano creare confusione;

- i) l'espressione "*prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero, località I Piani*" è corretta poiché una parte, non irrilevante, del processo di produzione dell'acquavite (miscelazione, aromatizzazione, diluizione, passaggio sui carboni e filtrazione) si svolge presso il suddetto stabilimento di Alghero. La parte è comunque disposta a sostituire l'espressione con un'altra maggiormente idonea;
- j) l'espressione "*prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana*" è corretta in quanto la tradizione distillatoria isolana del "*Filu 'e Ferru*" si riferisce al fatto che il prodotto è un'acquavite di vinaccia, ad elevata gradazione, incolore, aromatizzata al finocchietto, e non ad una tradizione isolana della specifica fase della distillazione delle vinacce (tradizione, peraltro, inesistente). La società si dichiara, comunque, disposta a cessare l'uso dell'espressione in questione qualora fosse ritenuta poco chiara.

In data 17 giugno 2005 è stato richiesto alla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni (corredate da idonea documentazione) riguardanti l'eventuale esistenza di un disciplinare di produzione per il prodotto "*Filu e Ferru*" indicato nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione stessa, la natura ed il valore di tale documento, nonché gli strumenti per assicurare la condivisione e l'applicazione dello stesso da parte delle aziende produttrici.

Con nota pervenuta in data 22 giugno 2005, la Regione Sardegna ha evidenziato quanto segue:

- a) il riconoscimento di "prodotto tradizionale" è dato ai prodotti agro-alimentari le cui procedure di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni, come stabilito dal D.M. n. 350/99;
- b) il prodotto tradizionale "*file 'e ferru*" rispetta sicuramente i requisiti descritti sub a), ma non mira a garantire la provenienza delle materie utilizzate nel processo produttivo, in quanto solo la Comunità Europea con il riconoscimento dei marchi d'origine (DOP e IGP) può garantire l'origine di un prodotto.

Inoltre, la Regione Sardegna ha allegato alla nota la scheda identificativa del prodotto tradizionale (con la descrizione del metodo di lavorazione), specificando che la sua denominazione è "acquavite" e che suoi sinonimi sono "*filu 'e ferru*" e "*abba ardente*". Al punto 7 di tale scheda, sono descritte le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura dell'acquavite e da esso emerge che la bevanda si ottiene tramite processo di doppia distillazione di vini e/o vinacce a temperatura controllata, scartando la testa e la coda del distillato: le vinacce vengono trasportate presso distillerie autorizzate, dove sono sottoposte al processo di doppia distillazione con appositi alambicchi. Al punto

8 tra le attrezzature da utilizzare per la preparazione vengono indicate "vasche di stoccaggio delle vinacce ed alambicchi per la distillazione" ed al punto 9 nella descrizione dei locali di lavorazione vengono citate le "distillerie autorizzate".

La Regione Sardegna ha aggiunto, infine, che il predetto disciplinare di produzione ha un valore solo descrittivo e non prevede l'esistenza di un sistema di certificazione controllato.

Con memoria, pervenuta in data 22 giugno 2005, la società Zedda Piras ha evidenziato di aver ottenuto in data 6 giugno 2005 dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la registrazione come marchio espressivo della dicitura "*Fil 'e ferru*" a seguito di una domanda depositata nel corso dell'anno 2004, la quale rifacendosi al marchio già registrato nel 1996, riproponeva il deposito dello stesso con una nuova veste grafica (comprensiva dell'etichetta). Pertanto, l'uso dell'espressione "*Fil 'e ferru*" rappresenta anche una forma di pubblicità assentita ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del Decreto Legislativo n. 74/92. In data 9 giugno 2005 è stato comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 284/03, che il termine di conclusione della fase istruttoria era fissato alla data del 30 giugno 2005.

Con memoria del 30 giugno 2005, la società Zedda Piras, dopo aver acquisito copia della documentazione istruttoria e della comunicazione della Regione Sardegna, ha evidenziato quanto segue:

- a) la Regione Sardegna ha confermato che la denominazione "*Fil 'e Ferru*" non mira a garantire la provenienza delle materie utilizzate nel processo produttivo;
- b) il disciplinare di produzione allegato alla nota della Regione non ha alcun valore vincolante, non essendo stato pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole, secondo quanto previsto dal D.M. 8 settembre 1999, n. 350;
- c) se anche si volesse ritenere vincolante il suddetto disciplinare non pubblicato, il *Fil 'e Ferru* di Zedda Piras risulta comunque rispettare le indicazioni in esso contenuto, presentando le seguenti caratteristiche: (i) acquavite di vinaccia; (ii) ad elevata gradazione alcolica; (iii) incolore; (iv) aromatizzata con essenza tipica sarda; (v) distillato a temperatura controllata tramite alambicchi scartando testa e coda;
- d) il disciplinare di produzione contiene anche alcuni errori nella parte in cui fa riferimento alla miscelazione delle vinacce "unite ai vini", oppure nella sezione in cui prevede l'uso di botti di rovere per la conservazione che contrasta con il carattere "incolore" del prodotto.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il messaggio segnalato presenta il "Filu e Ferru Zedda Piras" come un "**distillato secondo la tradizione di Sardegna**", nonché come "**prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana**", evidenziando, infine, che esso viene "**Prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero, località I Piani**".

Tali espressioni inducono, quindi, il consumatore a credere che il prodotto viene "distillato" in Sardegna (nell'apposito stabilimento della società Zedda Piras) ed avvalendosi di una consolidata tradizione locale. Tale convinzione appare ulteriormente rafforzata dai numerosi simboli e dalle immagini (stemma riprodotto i quattro mori, pastore in costume sardo, paesaggio sardo) contenuti nell'etichetta.

Dalle risultanze istruttorie, secondo quanto specificamente riconosciuto dallo stesso operatore pubblicitario Zedda Piras, è, invece, emerso che il Filu e Ferru in questione **viene realizzato utilizzando un distillato fornito da un produttore che non ha sede in Sardegna ed utilizzando vitigni di diversa provenienza. Pertanto, risultano ingannevoli tutti i riferimenti ad una tradizione "distillatoria" isolana con la quale il prodotto pubblicizzato non presenta uno specifico collegamento.**

Appare, altresì, ingannevole l'indicazione "*Prodotto e imbottigliato nello stabilimento di Alghero, località I Piani*", in quanto la qualificazione di tale stabilimento della società Zedda Piras come luogo di "produzione" (oltre che di imbottigliamento), in assenza di ulteriori precisazioni e chiarimenti circa l'attività ivi realmente svolta, contribuisce ad ingenerare confusione nel consumatore.

Infatti, **nello stabilimento di Alghero la società Zedda Piras svolge, in realtà, alcune operazioni antecedenti all'imbottigliamento mentre quella che può essere considerata come la principale fase produttiva, ovvero la "distillazione" delle vinacce, viene svolta al di fuori della Sardegna.** Ad ulteriore conferma della rilevanza del processo di "distillazione" nella produzione del "*Filu 'e Ferru*" può osservarsi, altresì, che nella scheda tecnica trasmessa dalla Regione Sardegna (sebbene non sottoposta a pubblicazione ai sensi della regolamentazione sui prodotti regionali tipici), nella parte relativa alla descrizione delle **metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, grande rilievo viene dato proprio alla fase del processo di distillazione, citando come locali di lavorazione proprio le distillerie autorizzate.**

Quanto, poi, alla denominazione "*Filu 'e ferru*", isolatamente considerata, si rileva che la Regione Sardegna ha ribadito che si tratta di un'indicazione ricompresa nell'elenco dei prodotti tradizionali visto che essa rispetta i requisiti previsti dall'articolo 8 D.M. n. 350/99 (prodotto agro-alimentare "*le cui procedure di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni*"). In tale elenco e nella scheda

identificativa del prodotto denominato "Acquavite", la Regione indica, tuttavia, che il termine "Filu 'e Ferru" (oltre al termine "abba ardente") rappresenta un "sinonimo" del predetto termine comune "acquavite". In quest'ottica, la denominazione "Filu 'e Ferru", isolatamente considerata, non appare valutabile ai sensi della normativa in materia di pubblicità ingannevole potendo essere utilizzata per descrivere la tipologia di prodotto in questione. Nella propria comunicazione la Regione Sardegna ha anche sottolineato che l'indicazione "Filu e Ferru" **non mira a garantire la specifica provenienza delle materie utilizzate nel processo produttivo come avviene, invece, attraverso il riconoscimento comunitario assicurato dai marchi di origine per i prodotti DOP ed IGP**. Tali considerazioni circa la denominazione "Filu ' e Ferru" risultano, quindi, assorbenti rispetto alle osservazioni contenute nella memoria difensiva della società Zedda Piras circa la registrazione di un marchio che riproduce tale indicazione.

Ritenuto

pertanto, che il messaggio segnalato può indurre in errore i consumatori e pregiudicarne il comportamento economico relativamente alle reali caratteristiche del prodotto pubblicizzato con particolare riferimento alle indicazioni: "*distillato secondo la tradizione di Sardegna*"; "*prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana*"; "*Prodotto (...) nello stabilimento di Alghero, località I Piani*";

Delibera

che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dall'operatore pubblicitario società Zedda Piras S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

Assegna

un termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto Legislativo n. 74/92 (come modificato dal Decreto Legislativo n. 67/2000), per il necessario adeguamento della confezione del prodotto, attraverso l'eliminazione e/o precisazione delle predette indicazioni ("*distillato secondo la tradizione di Sardegna*"; "*prodotto ancor oggi nel pieno rispetto della tradizione distillatoria isolana*"; "*Prodotto (...) nello stabilimento di Alghero, località I Piani*").

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata

inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
<i>Fabio Cintioli</i>	<i>Antonio Catricalà</i>